



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

*Il Garante*

Parere n. 6 del 19 maggio 2014

Protocollo 46465 del 12/06/2014 cl.II/21

Albo ufficiale di Ateneo – Repertorio n.2839/2014 protocollo n.46485 del 12 giugno 2014 cl. I/7

**Oggetto:** Assegno di ricerca - Bando di concorso – Requisito di specifica laurea – Concorrente sprovvisto – Inammissibilità al concorso.

Il ... *Omissis* ... proponeva istanza al Garante lamentando la propria esclusione dalla partecipazione al concorso per l'attribuzione di un assegno di ricerca, Decreto del Direttore n. .... *Omissis* ... del 2014, per le esigenze del Programma di Ricerca: "... *Omissis* ...

La esclusione era dovuta al fatto che il ricorrente non possedeva uno dei requisiti indicati dal bando, cioè una laurea di primo livello triennale in infermieristica (Laurea in Infermieristica Classe I Professioni Sanitarie Settore MED/45).

Il ricorrente sottolineava di possedere una Laurea in Scienze Biologiche e due dottorati di ricerca di cui uno in Oncologia sperimentale e Clinica. Riteneva quindi che il dottorato in Oncologia sperimentale e Clinica fosse "il titolo ideale per svolgere attività di ricerca nella oncologia clinica proposta dal bando".

Aggiungeva, in punto di diritto, che "l'art.22 L. n. 240/210 indica che il titolo di dottore di ricerca è titolo obbligatorio o preferenziale per l'attribuzione degli assegni di ricerca. Da questo deriva che il titolo dottore di ricerca è il requisito principale per l'attribuzione degli assegni di ricerca. Quindi, il tipo di laurea o le lauree richieste non hanno rilevanza quando un candidato possiede un dottorato di ricerca congruente al progetto di ricerca proposto, perché il dottorato è titolo superiore. posta nel bando".

Le doglianze proposte dal ricorrente non sembrano accoglibili.

Il bando in questione richiede il possesso dei seguenti titoli: una Laurea V.O. o corrispondenti Lauree Specialistiche/Magistrali N.O.; Laurea in Infermieristica Classe I Professioni Sanitarie Settore MED/45; Conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta;

**Ufficio Garante dei Diritti**

Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze  
telefono +39 055 2757257 | e-mail: garante.diritti@unifi.it

Competenze informatiche (gestione database); Curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento della ricerca.

Il Garante osserva:

1. Nessun rilievo sembra potersi sollevare nei confronti del bando, dei requisiti ivi indicati e della loro congruenza rispetto alle esigenze del Programma di ricerca per cui è stato emesso. La discrezionalità amministrativa esternata con l'atto che pone i requisiti citati non appare censurabile per alcun aspetto e pertanto le valutazioni del ricorrente su come tale discrezionalità sia stata esercitata debbono essere disattese. Per inciso, a proposito della opinione del ricorrente secondo il quale il titolo da lui posseduto sarebbe quello “*ideale* per svolgere attività di ricerca nella oncologia clinica proposta dal bando”, sembra sottovalutare che il bando non riguarda una attività di ricerca in oncologia clinica bensì il diverso tema del *percorso assistenziale* (v. Laurea in infermieristica) per pazienti con neoplasie già inseriti in studi clinici controllati.

È indubbio che il ... *Omissis* ... non possedeva il requisito della Laurea in Infermieristica Classe I Professioni Sanitarie Settore MED/45. Tale lacuna risulta dirimente, assorbe ogni altra considerazione e quindi il Garante ritiene che il ricorrente non abbia motivo di dolersi per il fatto che ne è stata decisa la non ammissione al concorso.

2. Il ... *Omissis* ... sostiene, in punto di diritto, che “l'art.22 L. n. 240/2010 indica che il titolo di dottore di ricerca è titolo obbligatorio o preferenziale per l'attribuzione degli assegni di ricerca” e pertanto l'assegno di ricerca avrebbe dovuto essere comunque attribuito da lui (in quanto in possesso di due dottorati di ricerca) invece che dalla vincitrice la quale, pur possedendo tutti i titoli di cui al bando, non possedeva alcun dottorato. In proposito citava anche il Parere n. 1/2015 pronunciato da questo Garante.


Il Garante osserva che sia la citazione dell'art. 22 L. n. 240/2010 sia del Parere menzionato non sono pertinenti. Il parere cit., infatti, ha interpretato e applicato la norma in questione nella diversa fattispecie di un bando riguardante contratti per attività di insegnamento: il possesso del dottorato è stato ritenuto titolo preferenziale, ma con riferimento alla comparazione dei titoli pertinenti e tutti posseduti dai candidati ammessi. Il Parere non ha assolutamente detto che il possesso di un titolo di dottorato debba essere titolo preferenziale assoluto in mancanza di pertinenza o di un requisito del bando. Né ovviamente si può pensare che vada letta in tal senso la disposizione di cui all'art. 22 cit.

In conclusione, l'istanza proposta non risulta fondata.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e all'interessato.

Firenze, 19 maggio 2014

Il Garante dei diritti  
Dott. Giampaolo Muntoni

Handwritten signature of Giampaolo Muntoni in black ink.